

A.S.S.T. di Vimercate

CRITERI DI VALUTAZIONE EX ART. 19 D.LGS. 33/2013

ESTRATTO

del verbale del 25.6.2018 della Commissione esaminatrice del pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 2 posti di Operatore Tecnico Specializzato – Elettricista – cat. Bs.

La Commissione dispone complessivamente di 100 punti così suddivisi (art.8 del D.P.R. n.220/01):

- 40 punti per i titoli
- 60 punti per le prove d'esame

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova pratica
- b) 30 punti per la prova orale

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie alle quali è attribuito un punteggio massimo come sottospecificato;

- | | |
|---|----------|
| a) titoli di carriera | punti 15 |
| b) titoli accademici e di studio | punti 5 |
| c) pubblicazioni e titoli scientifici | punti 5 |
| d) curriculum formativo e professionale | punti 15 |

a) TITOLI DI CARRIERA punteggio max 10 punti

-Servizio reso presso le unità sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli enti di cui agli arti 21 e 22 del D.P.R. 220/01 e presso altre pubbliche amministrazioni nel profilo professionale di Operatore Tecnico Specializzato Elettricista

punti 1,200 per anno

I periodi di servizio omogeneo sono cumulabili;

le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni;

i periodi di servizio prestati a tempo parziale sono valutati proporzionalmente all'orario di lavoro previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro;

in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

b) TITOLI ACCADEMICI e DI STUDIO punteggio max 5 punti

Diplomi di maturità attinenti al profilo oggetto della selezione aggiuntivo a quello preso in considerazione ai fini dell'ammissione

punti 0,200

c) PUBBLICAZIONI e TITOLI SCIENTIFICI punteggio max 5 punti

La valutazione delle pubblicazioni deve essere adeguatamente motivata, in relazione alla originalità della produzione scientifica, all'importanza delle riviste, alla continuità ed ai contenuti dei singoli lavori, al grado di attinenza dei lavori stessi con il profilo professionale da conferire, all'eventuale collaborazione di più autori.

La Commissione deve, peraltro, dare accurata ponderazione ai seguenti parametri:

data di pubblicazione dei lavori in relazione all'eventuale conseguimento di titoli accademici già valutati in altra categoria di punteggi,

che le pubblicazioni contengano mere esposizioni di dati e di casistiche, non adeguatamente avvalorate ed interpretate, ovvero abbiano contenuto solamente compilativo o divulgativo, ovvero ancora costituiscano monografie di alta originalità.

i titoli scientifici sono valutati con motivata relazione tenuto conto dell'attinenza dei titoli posseduti con il profilo professionale da conferire;

La Commissione ritiene, per le pubblicazioni, di attribuire un punteggio complessivo per tutti i lavori del singolo candidato tenendo presente i parametri sopraelencati.

La Commissione ritiene, conformemente alle decisioni del Consiglio di Stato, Sez.V, 8 aprile 1976 n.604, e Consiglio di Stato, Sez.IV, 4 luglio 1972, n.622, di non valutare le opere redatte dai candidati in collaborazione con membri della Commissione Esaminatrice.

d) CURRICULUM FORMATIVO E PROFESSIONALE punteggio max 15 punti

E' valutato in base ai criteri indicati nell'art.11 del D.P.R.220/01, e precisamente:

-nel curriculum formativo e professionale sono valutate le attività professionali e di studio, formalmente documentate, non riferibili ai titoli già valutati nelle precedenti categorie, idonee ad evidenziare, ulteriormente, il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto al profilo professionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici.

In tale categoria rientrano:

- le attività di partecipazione a congressi, seminari, anche come docente o relatore, nonché gli incarichi di insegnamento conferito da enti pubblici. Non sono valutabili le idoneità in concorsi relativi al medesimo profilo professionale oggetto dell'avviso o in profili professionali inferiori.

La Commissione all'unanimità decide:

- che i corsi di formazione saranno valutati a giornate, indipendentemente dalle ore effettuate
- i corsi di formazione saranno considerati solo se attinenti al profilo oggetto della selezione;
- di tener in maggior considerazione i corsi PES PEI PAD.

La Commissione ritiene altresì, di attribuire al curriculum un punteggio complessivo tenendo presente i parametri sopraelencati.

Vengono quindi adottati, sempre in base alla sopracitata normativa, i seguenti altri criteri:

- ai soli fini della valutazione come titolo nei concorsi di assunzione, il servizio a tempo determinato prestato presso pubbliche amministrazioni, in base alle tipologie del rapporto di lavoro prevista dai contratti collettivi nazionali di lavoro, è equiparato al servizio a tempo indeterminato.
- i servizi saranno valutati fino alla data di rilascio del relativo certificato o fino alla data dichiarata dal candidato sotto forma di autocertificazione;
- i periodi di servizio omogeneo sono cumulabili.
- per i periodi di servizio non specificatamente determinati, le annate saranno calcolate dal 31 dicembre del primo anno all'1 gennaio dell'ultimo anno, mentre le mensilità saranno calcolate dall'ultimo giorno del primo mese al primo giorno dell'ultimo mese.
- le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni.
- in caso di servizi contemporanei è valutato quello più favorevole al candidato.

Il punteggio per attività espletate in base ai rapporti convenzionali sopracitati è attribuito in proporzione all'impiego orario stabilito dal rapporto convenzionale, rispetto a quello previsto per il rapporto di lavoro a tempo pieno.

I servizi ed i titoli acquisiti presso istituti, enti ed istituzioni privati di cui agli articoli 4, commi 12 e 13, e 15-undices del decreto legislativo 30.12.92 n.502, e successive modificazioni, sono equiparati ai corrispondenti servizi e titoli acquisiti presso le aziende sanitarie secondo quanto disposto dagli articoli 25 e 26 del Decreto del Presidente della Repubblica 20.12.1979 n.761.

I servizi antecedenti alla data del provvedimento di equiparazione, sono valutati, per il 25% della rispettiva durata, con i punteggi previsti per i servizi presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Il servizio prestato presso case di cura convenzionate o accreditate, con rapporto continuativo, è valutato, per il 25% della sua durata come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Il servizio prestato all'estero dai cittadini italiani e dai cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, della Comunità Economica Europea, nelle istituzioni e fondazioni sanitarie pubbliche e private senza scopo di lucro, ivi compreso quello prestato ai sensi della legge 26.2.87 n.49, equiparabile a quello prestato dal personale del ruolo sanitario, e valutato con i punteggi previsti per il corrispondente servizio di ruolo, prestato nel territorio nazionale, se riconosciuto ai sensi della legge 1.07.1960, n.735.